

Cass. pen., Sez. IV, 01/03/2000, n.4273

ELEZIONI

Questioni di legittimità costituzionale

Ufficio elettorale

Costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario - ove non sia stato l'agente a domandare di essere ad esso designato - la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l'adempimento dell'incarico a causa dell'organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se causalmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose.

Il principio di laicità implica un "regime di pluralismo confessionale e culturale" e presuppone, quindi, innanzitutto l'esistenza di una pluralità di sistemi di senso o di valore, di scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari dignità e, si potrebbe dire, nobiltà. Ne consegue una pari tutela della libertà di religione e di quella di convinzione, comunque orientata. Il detto principio, inoltre, si pone come condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che il luogo pubblico deputato al conflitto tra i sistemi indicati sia neutrale e tale permanga nel tempo: impedendo, cioè, che il sistema contingentemente affermatosi getti le basi per escludere definitivamente gli altri sistemi.

La rimozione del simbolo religioso del crocifisso da ogni seggio elettorale si muove lungo il solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo, reciprocamente implicantisi.

La libertà di coscienza, prospettata per dir così a tutto tondo, non è divisibile in modo da ritenerla esercitabile solo se riguardi il seggio di destinazione dell'agente come scrutatore e non la totalità dei seggi e cioè l'intera amministrazione. Ogni violazione del principio di laicità nel modo indicato in qualsivoglia seggio elettorale costituito non può non essere avvertita da una coscienza informata a quel principio come violazione di quel bene nella sua interezza, indipendentemente dal luogo in cui si verifichi, cosicché non è possibile attribuire rilevanza al fatto che causalmente la violazione non si verifichi nel seggio di destinazione.

PARTI IN CAUSA

Montagnana

FONTE

Giur. Costit., 2000, 1121, nota di DI COSIMO

Giust. Pen., 2000, II, 626

RIFERIMENTI NORMATIVI

COST Art. 3

COST Art. 19

RD 26/04/1928 n.1297

RD 30/04/1924 n.965 Art.118

L 08/03/1989 n.95 Art.6

L 08/03/1989 n.95 Art.1

DPR 30/03/1957 n.361 Art.108

Trib. Napoli, 31/03/2005

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Competenza: esclusiva del giudice amministrativo

La controversia sulla vigenza delle norme che prevedono, con effetti verso una platea indifferenziata di soggetti (gli elettori), la presenza del crocifisso nei seggi elettorali non attiene ad un rapporto esclusivamente «individuale» di utenza del pubblico servizio (nella specie, l'organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie) ai sensi dell'art. 33, 2° comma, lett., e), D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, ed è pertanto attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

PARTI IN CAUSA

Fanuzzi C. Min. interno

FONTE

Foro It., 2005, 1, 1575

RIFERIMENTI NORMATIVI

CPC Art. 700

L 20/03/1865 n.2248 Art.2

RD 30/04/1924 n.965 Art.118

DLT 31/03/1998 n.80 Art.11

L 21/07/2000 n.205 Art.7

RD 26/04/1928 n.1297 Art.119

L 15/03/1997 n.59 Art.33 Cass. pen., Sez. IV, 01/03/2000, n.4273
